

## **STATUTO**

### **"ETNOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: CALTANISSETTA CL VIA ARETUSA  
15

Numero REA: CL - 94656

Codice fiscale: 01735060855

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 23-08-2021 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

**ALLEGATO "A" AI N.RI 16971/5365 di Rep.**

**STATUTO**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**Articolo 1 (Costituzione e denominazione)**

1.1. È costituita, ai sensi della l. n. 381/1991, la Società cooperativa denominata

**"ETNOS società cooperativa sociale"**

A norma dell'art. 2519 alla società cooperativa si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

1.2 La società ha sede nel Comune di **Caltanissetta**

1.3 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al c. 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

**Articolo 2 (Durata)**

2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

**TITOLO II**

**SCOPO - OGGETTO**

**Articolo 3 (Scopo mutualistico)**

3.1 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.

3.2 La cooperativa, conformemente all'art. 1 della l. n. 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

- a) la gestione di servizi socio sanitari ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art.4 della legge 381/91.

La Cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo.

Relativamente alla gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, a titolo esemplificativo:

1. sono destinatari dei servizi della cooperativa di seguito indicati come "destinatari della Cooperativa": i minori che versano in situazione di difficoltà o di svantaggio sociale, le donne vittime di violenza, gli uomini maltrattanti, i soggetti fragili, gli anziani in situazione di disagio ed emarginazione, i nuclei familiari, gli invalidi psico fisici, i migranti, gli alcoolisti, i tossicodipendenti, le ragazze madri, i detenuti ammessi alle misure alternative e gli altri soggetti che versano in uno stato di bisogno sociale, sanitario, educativo, economico e simili.

2. la cooperativa potrà svolgere i seguenti servizi socio sanitari ed educativi, di seguito indicati solo "servizi": assistenza domiciliare, assistenza abitativa, centri di incontro per le attività culturali e del tempo libero, centri diurni e notturni di assistenza, servizi residenziali (case albergo, case protette, case di riposo, comunità alloggio e simili), servizi per l'assistenza economica e simili.

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio e la mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La cooperativa potrà avere infine come scopo quello di offrire servizi avvalendosi di attività anche con terzi.

A norma della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modificazioni ed integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associato un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

#### **Articolo 4 (Oggetto sociale)**

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa poiché risponde ai bisogni globali e diversificati dell'utente, ha una capacità di intervento multi direzionale; a titolo indicativo, ma non esaustivo, la cooperativa potrà svolgere le seguenti specifiche attività:

-a svolgere a titolo esemplificativo, direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, i seguenti servizi a favore dei destinatari della Cooperativa:

##### **a favore dei minori e soggetti fragili:**

la cooperativa si propone, anche in area penale ed amministrativa, di operare nell'ambito dell'assistenza ai minori perseguita attraverso formule innovative rispetto ai tradizionali istituti di ricovero, con l'obiettivo di realizzare un ambiente familiare attraverso la creazione, centri diurni e comunità alloggio, in cui si favorisca l'elevazione morale e civile dei ragazzi mediante la predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, e quindi:

- 1) Attività formative, ricreative ed assistenziali;
- 2) la realizzazione e la gestione di centri ricreativi culturali e sportivi;
- 3) l'attuazione di interventi a sostegno delle famiglie anche dopo il reinserimento per eliminare situazioni di rischio in particolare per l'assolvimento degli obblighi scolastici anche tramite censimento della evasione scolastica (Interventi su dispersione e povertà educative);
- 4) attività di centro e di incontro ed iniziative di presenza sociale dei quartieri a rischio nonché di interventi e servizi sociali di cui ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2 della L.328/2000 e successive modifiche.
- 5) l'attuazione di interventi da realizzare previo accordi con le competenti autorità scolastiche, in orari non dedicati, all'attività istituzionale o nel periodo estivo;
- 6) organizzazione e gestione dei servizi previsti dalla legge 28 agosto 1997 n.285 e successive modifiche ed integrazioni;

La cooperativa si propone di operare nell'ambito dell'assistenza ai disabili attraverso l'offerta di risposte ai bisogni di persone disabili psichici, fisici e/o sensoriali.

In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o

temporaneamente in conto proprio o per conto terzi;

- 1) la prestazione dell'assistenza ai soggetti portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali, anche a domicilio o presso ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;
- 2) la riabilitazione psico-motoria;
- 3) la realizzazione di iniziative che consentono il rapporto organizzativo nel territorio; la gestione di attività nel settore dell'agricoltura solidale, anche a fini riabilitativi.
- 4) l'assistenza a soggetti portatori di handicap, volta alla integrazione ed alla vita sociale; la creazione e gestione di ambienti abitativi extrafamiliari per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, ovvero di strutture e alloggi di tipo familiare e di co-housing, ai sensi ed in attuazione della L.112/2016 e successive modifiche;
- 5) la promozione di incontri, manifestazioni, spettacoli, gite, escursioni, atte ad elevare spiritualmente e culturalmente ed a fornire occasioni di svago agli utenti ed alle loro famiglie;
- 6) la prestazione di assistenza medica, generica, specialistica, adottando modalità particolari per i soggetti portatori di handicap;
- 8) l'istruzione professionale del portatore di handicap ed il suo inserimento nelle istituzioni normali di qualificazione e riqualificazione professionale, nonché delle attività lavorative;
- 9) la creazione di una rete di servizi per il sostegno psico-pedagogico anche in forma domiciliare alle famiglie per aiutare la permanenza nell'ambito domestico del portatore di handicap che richiede sorveglianza continua e cure particolari;
- 10) la creazione di servizi aperti quali l'assistenza domiciliare ed il centro diurno;
- 11) l'istituzione di servizi residenziali quali comunità alloggio, casa albergo, e casa protetta, nonché l'istituzione dei centri di accoglienza per ospitalità diurna e residenziale temporanea;
- 12) l'organizzazione e la gestione di soggiorni di vacanza con l'ausilio di personale specializzato;
- 13) l'istituzione di un servizio di aiuto personale in rapporto alle specifiche esigenze fisiche, psichiche e sensoriali ai soggetti portatori di handicap che per la qualità subiscono un deficit, transitorio o permanente, delle proprie capacità fisico-psicosociali, la cui gravità non consente l'autodeterminazione e l'autosufficienza;
- 14) la promozione di servizi di trasporto per la frequenza degli asili nido e delle scuole di ogni ordine e grado, dei corsi di formazione professionale e dei centri educativo riabilitativi a carattere ambulatoriale e diurno;
- 15) la realizzazione di ogni altra attività connessa a quelle sopra indicate.

**A favore degli anziani:**

- 1) il reinserimento delle persone anziane nel proprio nucleo familiare e nel normale ambiente di vita;
- 2) la promozione ed il sostegno di una rete di servizi a carattere territoriale di un organico sistema di provvidenza;
- 3) lo stimolo delle iniziative finalizzate al superamento di situazioni emarginanti ed a consentire la partecipazione delle persone anziane alla vita familiare e sociale;
- 4) l'assicurazione agli utenti della libera scelta dei servizi e della

partecipazione alla loro gestione;

5) la promozione di studi sulle condizioni ed i problemi delle persone anziane, nonché l'effettuazione di indagini conoscitive sulla popolazione anziana;

6) l'assistenza domiciliare ed abitativa anche con l'ausilio del telesoccorso;

7) la realizzazione di soggiorni climatici marini, montani, termali;

8) la realizzazione di centri di incontro per le attività culturali e del tempo libero;

9) la realizzazione dei centri diurni e notturni e di assistenza;

10) la realizzazione e/o la gestione di case-albergo, case protette, comunità alloggio e case di riposo, R.S.A (Residenze Sanitarie Assistite) anche per malati con patologie neuro degenerative;

11) l'assistenza socio-sanitaria e la riabilitazione psicomotoria, le prestazioni di tipo sanitario saranno eseguite personalmente da medici ed infermieri all'uopo abilitati nel rispetto delle normative vigenti, sotto la loro responsabilità;

12) la prestazione dell'assistenza e della cura degli anziani anche a domicilio o presso ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;

13) il trasporto anche con ambulanze ed altri automezzi;

14) la realizzazione di tutte le altre attività connesse a quelle sopra indicate .

**A favore di uomini maltrattanti: e senza fissa dimora:**

1) la creazione di una rete di servizi per il sostegno psico-pedagogico e terapeutico *anche in forma domiciliare* per favorire il recupero della persona e la reintegrazione nel proprio tessuto familiare e lavorativo;

2) la creazione di servizi aperti quali l'assistenza domiciliare ed il centro diurno;

3) l'istituzione di servizi residenziali quali comunità alloggio, casa albergo, e casa protetta, nonché l'istituzione dei centri di accoglienza per ospitalità diurna e residenziale temporanea;

**A favore degli immigrati e nel commercio equo e solidale:**

1) l'importazione , la diffusione, la vendita e la commercializzazione all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti artigianali, tessili, alimentari, editoriali, audiovisivi, ed qualsiasi altro prodotto culturale e/o artistico, proveniente da cooperative e/o gruppi di produttori economicamente svantaggiati, acquistati sia in forma diretta sia attraverso canali che garantiscano comunque il rispetto delle condizioni minime stabiliti da organismi internazionali di coordinamento del commercio equo e solidale,

2) la commercializzazione all'ingrosso ed al dettaglio di libri, riviste, giochi, posters, audiovisivi, e qualsiasi altro prodotto culturale e/o artistico , che trattino tematiche attinenti all'educazione allo sviluppo, alla mondialità, ad un consumo critico ed all'ecologia;

3) lo svolgimento di una capillare opera di formazione informazione e controinformazione dell'opinione pubblica italiana a tutti i livelli, sulla realtà e sulle problematiche del commercio internazionale e dei rapporti politico economici tra Nord e Sud del mondo, sulle situazioni storico umane dei produttori dei paesi d'origine delle merci importate, sulle caratteristiche merceologiche e culturali dei prodotti commercializzati e sulla filosofia del commercio equo e solidale avviato nel nostro paese;

4) la diffusione della solidarietà tra i popoli attraverso ogni tipo di strumento

informativo e/o culturale (mostre, bancarelle, fiere, incontri-dibattito, conferenze, periodici, programmi televisivi, rassegne cinematografiche, audiovisivi, articoli su quotidiani, e così via)..5) la promozione sull'intero territorio nazionale di cooperative e/o associazioni senza scopo di lucro che abbiano come scopo sociale la diffusione del progetto del commercio equo e solidale e dei servizi connessi;

6) la collaborazione e la ricerca di forme di integrazione e/o coordinamento come organismi locali, nazionali e/o internazionali di commercio equo e solidale e di cooperazione e di solidarietà internazionale, volti a favorire autonomi processi di autosviluppo economico e sociale;

7) la formazione partecipata di corsi formativi per operatori anche on line

8) l'organizzazione e la gestione di scuole di lingua sul territorio nazionale ed internazionale;

9) la promozione della cultura dei popoli attraverso l'istituzione di un museo internazionale e organizzazione di viaggi di turismo sostenibile;

10) la promozione e diffusione della cultura mondiale enogastronomica mediante la gestione di pubblici esercizi (pub, ristoranti e così via) sul territorio;

11) l'organizzazione e gestione di servizi per l'immigrazione (front-office, segretariato sociale, centro ascolto, internet point, center phone, consulenza in ambito legale, fiscale, lavoro, sanità);

12) servizi di interpretariato e traduzione;

13) l'organizzazione e gestione di centri di prima e seconda accoglienza e centri di permanenza temporanea e strutture simili sul territorio;

14) l'organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale per immigrati;

15) l'orientamento finalizzato all'inserimento professionale;

16) l'organizzazione e gestione di centri sanitari per la promozione della salute dei destinatari;

17) Supporto psicologico: monitoraggio costante delle aree di disagio;

18) la promozione di servizi di trasporto per la frequenza degli asili nido e delle scuole di ogni ordine e grado, dei corsi di formazione professionale e dei centri educativo riabilitativi a carattere ambulatoriale e diurno;

19) la realizzazione e/o gestione di case-albergo, case protette, comunità alloggio;

20) attività formative, ricreative, culturali e sportive;

21) la creazione e la gestione di centri ricreativi culturali e sportivi;

22) misure a sostegno delle famiglie anche dopo il reinserimento per eliminare situazioni di rischio;

23) la gestione e l'attuazione di corsi di formazione professionali per l'inserimento degli immigrati;

24) organizzazione e gestione di un segretariato familiare e/o sociale;

25) la realizzazione e/o gestione di centri di prima accoglienza, case di ospitalità, sportelli di segretariato sociale e sostegno psicologico;

26) la realizzazione di tutte le altre attività connesse a quelle sopra indicate;

27) Attività di progettazione ed esecuzione di interventi nella cooperazione internazionale.

**A favore delle donne emarginate e vittime di violenza;**

1) l'organizzazione e gestione di centri di accoglienza e recupero di

donne, sole o con figli, di ogni età ed estrazione sociale vittime di violenze o coinvolte a qualunque titolo e per qualsiasi motivo in situazioni di rischio, di emarginazione, o di disagio in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche o socio-economiche, senza alcuna distinzione fra tossicodipendenti e non, con particolare riguardo alle madri con bambini.

2) l'organizzazione e gestione di attività educative e lavorative sia a mero scopo terapeutico sia al fine del pieno reinserimento nella società delle persone accolte; La gestione di case rifugio e case di accoglienza a indirizzo segreto;

3) favorire il recupero e l'accoglienza delle donne emarginate, disagiate o a rischio, con dipendenze e non, con le quali la Cooperativa viene a qualunque titolo in contatto, al fine del loro reinserimento nella società;

4) lo studio e la realizzazione di programmi terapeutici anche in collaborazione con organizzazioni affini e con Istituti ed Enti pubblici e/o privati;

5) lo svolgimento di tutte le attività connesse o affini a quelle indicate.

La cooperativa si propone inoltre la gestione dei servizi accessori, correlati e/o complementari a quelli socio-sanitari ed educativi, sia direttamente ovvero nell'ambito di appalti integrati e/o in "global service" ovvero in A.T.I. o in altra modalità contrattuale consentita dalle leggi, quali a titolo esemplificativo:

- servizi tecnico-amministrativi, compresa l'attività ed i servizi di assistenza e consulenza sui temi afferenti l'oggetto sociale;

- la gestione di mense, cucine, centri di cottura e di preparazione di pasti caldi, il recapito di pasti caldi a domicilio, la preparazione e la somministrazione dei pasti caldi e freddi, la gestione dei servizi di catering, banqueting, e simili;

- i servizi di pulizia di locali, edifici, reparti e simili, compresi i lavori di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione, lo smaltimento di rifiuti ambientali, e in generale, la gestione di problemi legati all'igiene ambientale;

- manutenzione di macchinari, impianti idraulici, elettrici, informatici e simili;

- i servizi di trasporto di beni e persone, con mezzi propri e/o a noleggio;

- l'esecuzione di lavori di giardinaggio, di sistemazione di aree a verde pubblico e simili;

- la realizzazione di lavori metalmeccanici, di impiantistica, di saldatura, di carpenteria metallica e simili;

- i servizi di facchinaggio, di trasporto di beni e persone, con mezzi propri e/o con in noleggio;

- lo svolgimento di altre attività agricole, industriali, commerciali e/o di servizi comunque finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate di cui all'art.4 della legge 381/91.

La cooperativa potrà svolgere le sue attività destinando a finalità sociali beni confiscati in via definitiva alla criminalità organizzata.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della

legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

### TITOLO III SOCI COOPERATORI

#### **Articolo 5 (Soci cooperatori ordinari)**

5.1 Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2 Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;
- b) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla l. n. 381/1991 e successive modifiche
- c) soci che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa.

5.3 Possono essere soci cooperatori, altresì, le persone giuridiche e le persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della cooperativa, quali a titolo d'esempio persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

5.4 In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

#### **Art. 6 (Categoria speciale di soci cooperatori)**

6.1 L'organo amministrativo può deliberare una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art.2527 comma 3 c.c. i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria potranno essere ammessi:

- a) i soci lavoratori

comunque in possesso dei requisiti di cui al presente statuto che intendano completare la loro formazione professionale o valutare in modo graduale il loro inserimento nell'impresa.

- b) i soci fruitori ed i soci volontari che intendano valutare in modo graduale il loro inserimento nell'impresa.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

6.2 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

6.3 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545-bis c.c.

6.4 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

6.5 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate nel presente statuto:

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Ai soci speciali, per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le altre disposizioni relative ai soci cooperatori.

#### **Articolo 7 (Domanda di ammissione)**

7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;  
b) i motivi della richiesta e la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;

c) l'indicazione dell'attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

7.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

7.3 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.

7.4 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al

precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

7.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

7.6 L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

7.7 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Articolo 8 (Conferimenti e azioni dei soci cooperatori)**

8.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative del valore di euro 50,00,

8.2 La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 c.c.

#### **Articolo. 9 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)**

9.1 Le azioni dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

9.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata o pec, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nell'art.7. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

#### **Articolo 10 (Obblighi del socio)**

10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

10.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

**Articolo 11** (Diritti dei soci)

11.1 I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

11.2 Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

11.3 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

**Articolo 12** (Perdita della qualità di socio)

12.1 La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, decadenza, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, decadenza, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

**Articolo 13** (Recesso del socio)

13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata o pec che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

13.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha

effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

13.6 Il recesso non può essere parziale.

#### **Articolo 14 (Esclusione)**

14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
  - b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della l. n. 142/2001 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento;
  - c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  - d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
  - e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.
- Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

14.4 L'organo amministrativo delibera la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo *status* connesso alla loro partecipazione alla compagine, e precisamente:

- i soci fruitori che hanno cessato di usufruire dei servizi della Cooperativa;
- i soci lavoratori ed i soci volontari che hanno cessato di prestare la propria opera a favore della Cooperativa;
- i soci lavoratori svantaggiati che hanno realizzato il programma educativo e formativo determinato al momento della loro ammissione a soci dal consiglio di amministrazione.

#### **Articolo 15 (Liquidazione)**

15.1 I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso della partecipazione sociale, eventualmente rivalutata a norma del presente statuto. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio

nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, c. 3 c.c.

15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli artt. 2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di 5 anni.

#### **Articolo 16** (Morte del socio)

16.1 In caso di morte del socio agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del *de cuius*.

16.2 L'erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti dal presente statuto per assumere la qualità di socio può subentrare nella partecipazione sociale del dante causa. In tal caso entro e non oltre sei mesi dalla accettazione dell'eredità, o dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà presentare la domanda di ammissione di cui al presente statuto, cui consegnerà la valutazione della sussistenza dei requisiti da parte dell'organo amministrativo nei modi e con le modalità prescritte in materia di ammissione di nuovi soci dal presente statuto. In caso di diniego sono consentite le facoltà ivi previste. Nel caso in cui comunque l'erede o legatario non ne faccia richiesta, o la relativa richiesta sia definitivamente respinta lo stesso avrà diritto alla liquidazione del patrimonio sociale.

16.3 Nel caso abbiano diritto a subentrare alla partecipazione sociale più eredi o legatari (che abbiano i requisiti secondo quanto in precedenza ed abbiano ottemperato a quanto in precedenza stabilito) agli stessi verrà attribuita una quota della partecipazione sociale del dante causa proporzionale ai diritti successori spettanti, di tal che al momento del subentro in società in luogo della partecipazione del dante causa si avranno tante partecipazioni proporzionali e distinte per quanti saranno gli eredi o legatari, a ciascuno dei quali spetteranno i relativi diritti amministrativi, e quelli patrimoniali che spettano ad ogni socio cooperatore secondo i patti del presente statuto.

#### **Articolo 17** (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

17.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

17.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1, lettere b), c), d) ed e) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

17.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

17.4 Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

17.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

#### TITOLO IV SOCI VOLONTARI

**Articolo 18** (Requisiti, domanda di ammissione e obblighi)

18.1. Ai sensi dell'art. 2, l. n. 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

18.2 Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

18.3 Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- numero delle azioni che intendono sottoscrivere;
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

18.4 Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

18.5 In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

18.6 Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 10; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

18.7 Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata o pec, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 14, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

18.8 Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli

stessi termini previsti per i soci cooperatori.

## TITOLO V

### SOCI SOVVENTORI

#### Capo I -- Soci sovventori

#### **Articolo 19** (Requisiti, conferimento e azioni dei soci sovventori)

19.1 Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4, l. n. 59/1992, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

19.2 I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

19.3 I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 25,00 (venticinque).

#### **Articolo 20** (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

20.1 Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

20.2 Pertanto, il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

20.3 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

#### **Articolo 21** (Deliberazione di emissione)

21.1 L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

21.2 La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

#### **Articolo 22** (Recesso dei soci sovventori)

22.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata

del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Capo III - Azioni di partecipazione cooperativa

**Articolo 23** (Azioni di partecipazione cooperativa)

23.1 Con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della l. n. 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

23.2 L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

23.3 Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di euro 25,00

23.4 Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

23.5 Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

23.6 All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

23.7 La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

23.8 I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

**Articolo 24** (Recesso)

24.1 Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

TITOLO VI

## OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI

### **Articolo 25** (Obbligazioni)

25.1 L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

25.2 L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

25.3 Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII capo V del Libro V del c.c.

### **Articolo 26** (Strumenti finanziari non partecipativi)

26.1 La cooperativa, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari non partecipativi, diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea generale dei soci e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi.

26.2 La delibera dell'assemblea straordinaria stabilirà le norme statutarie che disciplinano:

- a) il procedimento di emissione da parte dell'organo amministrativo;
- b) i diritti che tali strumenti conferiscono nonché le condizioni di esercizio di tali diritti;
- c) la legge di circolazione;
- d) il termine di scadenza e le modalità di rimborso
- e) le eventuali condizioni di riscatto.

## TITOLO VII

### PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

### **Articolo 27** (Elementi costitutivi)

27.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
  - 1) dai conferimenti effettuati dai soci operatori;
  - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
  - 3) dai conferimenti effettuati dagli azionisti di partecipazione cooperativa;
  - 4) dai conferimenti effettuati dagli altri soci finanziatori;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 28.5 lett. a) e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

27.2 Le riserve, salve quella di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci operatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

#### **Articolo 28** (Bilancio di esercizio)

28.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31(trentuno) dicembre di ogni anno.

28.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

28.3 Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

28.4 Gli amministratori e i sindaci debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

28.5 L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della l. 31.1.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della l. 31.1.1992 n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal titolo IV del presente statuto;
- f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di supra.

#### **Articolo 29** (Ristorni)

29.1 L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene effettuata, su proposta dell'Organo amministrativo, proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato (degli scambi mutualistici), nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente statuto. In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci (né al limite massimo stabilito dall'art. 3 della l. n. 142/2001 e successive modificazioni).

29.2 Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori secondo i criteri più specificamente ed analiticamente disciplinati da regolamento interno.

### **TITOLO VIII**

#### **ASSEMBLEA DEI SOCI E ASSEMBLEE SPECIALI**

#### **Articolo 30** (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo amministrativo;

c) Il Collegio dei sindaci.

**Articolo 31** (Assemblee)

31.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno e tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

31.2 L'assemblea può essere convocata nel comune ove ha sede la società ovvero in qualsiasi altro luogo, in Italia.

La presenza alle riunioni assembleari può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

31.3 La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale ovvero nel sito ufficiale della società e spedito a tutti i soci almeno otto giorni prima dell'adunanza con lettera raccomandata, mail, fax, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione qualora la prima convocazione andasse deserta.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

**Articolo 32** (Funzione dell'assemblea)

32.1 L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
- 4) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
- 5) procede alla nomina degli Amministratori;
- 6) procede alla nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio

sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo legale dei conti;

7) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;

8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

9) autorizza, su proposta motivata degli amministratori, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione;

10) delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;

11) delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio;

12) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

32.2 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dello statuto,

- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

#### **Articolo 33 (Assemblea determinazione dei quorum)**

33.1 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto.

33.2 In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

33.3 L'Assemblea, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

#### **Articolo 34 (Diritto di voto)**

34.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

34.2 Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

34.3 Ai soci cooperatori persone giuridiche, è riconosciuto fino a 5 voti.

34.4 Ai soci finanziatori, cui nella delibera di emissione sia stato riconosciuto il diritto di voto nelle assemblee generali, è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte.

I voti attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

34.5 Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti più di due voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

Fermi restando i divieti di cui all'art. 2372 c.c., i soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore. I soci delegati devono dimostrare la propria legittimazione

mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

34.6 La delega non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco.

**Articolo 35 (Presidente e segretario dell'assemblea)**

35.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

35.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

35.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

**Articolo 36 (Procedimento assembleare e modalità di voto)**

36.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

**TITOLO IX**

**ORGANO AMMINISTRATIVO**

**Articolo 37 (Composizione dell'organo amministrativo)**

37.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri.

37.2 La maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione sono scelti tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

37.3 Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il vice presidente.

**Articolo 38 (Competenze e poteri dell'organo amministrativo)**

38.1 L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alle decisioni dei soci dalla legge. La gestione della cooperativa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

38.2 Il Consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il Comitato esecutivo ovvero l'Amministratore o gli Amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

38.3 Il Consiglio è convocato dal Presidente a mezzo raccomandata, fax,

e.mail inviato a ciascun Amministratore e ai componenti dell'organo di controllo, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, nei caso di urgenza, almeno un giorno prima della stessa.

38.4 La presenza alle riunioni del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

38.5 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Il verbale della riunione deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni degli Amministratori e comunicato all'organo di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione decide a maggioranza dei suoi membri.

#### **Articolo 39 (Presidente del consiglio di amministrazione)**

39.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente e un vice presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

#### **Articolo 40 (Integrazione del Consiglio)**

40.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

40.2 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

40.3 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di straordinaria amministrazione.

40.4 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'organo amministrativo.

#### **Articolo 41 (Compensi agli Amministratori)**

41.1 Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Collegio Sindacale.

41.2 Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso se determinato dall'assemblea all'atto della nomina. All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un Trattamento di fine mandato, da costituirsi mediante accantonamenti annuali o nei modi altrimenti previsti dall'assemblea dei soci; la società può stipulare apposita polizza assicurativa per il Trattamento di fine mandato eventualmente previsto per gli amministratori

#### **Articolo 42 (Rappresentanza)**

42.1 La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, nei limiti dei poteri conferiti, ai consiglieri muniti di delega.

42.2 Il consiglio di amministrazione ha facoltà di conferire ad uno o più amministratori e a procuratori ad negotia e speciali la rappresentanza della società, da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei

limiti dei poteri loro conferiti.

## TITOLO X

### COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

#### **Articolo 43 (Nomina e requisiti)**

43.1 Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge; il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea.

43.2 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

43.4 I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

43.5 La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

#### **Articolo 44 (Funzioni e poteri)**

44.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

44.2 Il collegio sindacale esercita altresì il controllo legale dei conti nel caso previsto dall'art. 2409-bis, c. 3, c.c.

44.3 I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.

44.4 I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 c.c. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

44.5 Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

44.6 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale.

#### **Articolo 45 (Controllo legale dei conti)**

45.1 Il controllo legale dei conti spetta al collegio sindacale, salvo il caso in cui sia obbligatorio, ovvero sia deciso con delibera dell'assemblea ordinaria di attribuire il controllo legale dei conti a un revisore o a una società di revisione.

## TITOLO XI

### TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI LAVORATORI

#### **Articolo 46 (Trattamento economico)**

46.1 I soci lavoratori riceveranno un trattamento economico

complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

#### **Articolo 47 (Regolamenti)**

47.1 In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare nei confronti della Cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento interno adottato ai sensi dell'art. 6 l. n. 142/2001 dall'Assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

### **TITOLO XI**

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **Articolo 48 (Scioglimento anticipato)**

48.1 La cooperativa si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la perdita del capitale sociale;
- e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437-quater e 2473;
- f) per deliberazione dell'assemblea.

48.2 L'assemblea straordinaria eventualmente convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando i loro poteri, anche di rappresentanza.

#### **Art. 49 (Devoluzione patrimonio finale)**

49.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del presente statuto.
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della l. 31.1.1992 n. 59.

### **TITOLO XII**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

#### **Articolo 50 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)**

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

#### **Articolo 51 (Rinvio)**

52.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

52.2 Per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Firmato: Fabio Ruvolo, **Laura Candura notaio.**

26 di 26